

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Modifica del 12 ottobre 2011

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 giugno 1995¹ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) è modificata come segue:

Art. 167 Rubrica

Targa

La targa deve essere apposta in modo ben visibile.

Art. 173 Rubrica e cpv. 2

Dimensioni, peso

² *Abrogato*

Art. 213 cpv. 3

³ *Abrogato*

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.

12 ottobre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La Cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 741.41